



informazioni e approfondimenti professionali  
a cura della **Consulta Nazionale Femmine "DONNE GEOMETRA"**

## **Consiglio Nazionale Geometri**

presso Ministero di Giustizia

**Indirizzo del Sito :** <http://xoomer.virgilio.it/donnegeometra/> o [www.donnegeometra.it](http://www.donnegeometra.it)

### **N. 7 - Luglio 2007**

#### **✧ F24 TELEMATICI: ADDEBITO UNICO SUL CONTO CORRENTE DELL'INTERMEDIARIO**

A partire dal 3 luglio 2007, i contribuenti avranno a disposizione una nuova modalità per versare telematicamente, mediante modello F24, tutte le tipologie di tributi, contributi e premi. Gli intermediari abilitati al servizio Entratel potranno trasmettere i modelli F24, per conto dei contribuenti che ne fanno richiesta, mediante un addebito unico sul proprio conto corrente delle somme complessivamente dovute.

Tale modalità di svolgimento del servizio si aggiunge alle attuali procedure di versamento *on line*, offrendo l'opportunità a tutti i contribuenti di utilizzare il servizio di trasmissione telematica dei modelli F24 offerto dagli intermediari abilitati, senza la necessità di rendere noti agli intermediari stessi gli estremi dei propri conti correnti bancari o postali.

**(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 02/07/2007)**

#### **✧ REVERSE CHARGE IN EDILIZIA: OCCORRE VERIFICARE LA VOLONTA' DELLA PARTI NEL CONTRATTO.**

Poiché dal tipo di contratto dipende l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, nelle ipotesi in cui sussistono contemporaneamente prestazione di servizi e cessione di beni occorrerà far riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l'obbligazione di dare o quella di *facere*. L'esatta qualificazione si rende necessaria anche nelle ipotesi in cui i codici che identificano le attività delle imprese contraenti appartengano alla sezione F della tabella Atecofin.

**(Agenzia delle Entrate, R.M. n.148, 28/06/2007)**

#### **✧ DAL 1° LUGLIO 2007 DETRAZIONE DELLE SPESE PER MEDICINALI ANCHE SENZA SCONTRINO**

Diviene operativa la disciplina introdotta dalla Finanziaria 2007 che impone l'annotazione del codice fiscale del destinatario sugli scontrini che certificano gli acquisti dei farmaci: tale disposizione esplica effetto a decorrere dal **1 luglio 2007**, con lo scopo di scongiurare diffusi intenti elusivi (utilizzo da parte di più soggetti del medesimo scontrino per fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi, ovvero utilizzo in detrazione di scontrini relativi all'acquisto di beni diversi dai farmaci venduti presso le farmacie).

Visto che i registratori di cassa necessari all'annotazione del codice fiscale non sono ancora sufficientemente diffusi, l'Agenzia delle Entrate ha disposto una proroga con comunicato stampa del 28 giugno 2007: questaproroga però non consentirà di continuare a dedurre acquisti di farmaci con scontrino non intestato. Infatti, qualora il farmacista non abbia ancora installato il registratore di cassa richiesto dalla nuova normativa, per il periodo compreso tra il 1 luglio 2007 ed il 31 dicembre 2007 per il contribuente sarà

necessario farsi rilasciare, oltre al regolare (e ancora comunque necessario) scontrino, anche una specifica attestazione nella quale saranno specificati natura, qualità e quantità dei farmaci venduti.

Inoltre, la recente risoluzione n. 156/E del 5 luglio 2007 ha precisato che la documentazione rilasciata dal farmacista deve indicare anche la denominazione del medicinale, senza che ciò comporti alcuna violazione della normativa sulla *privacy*.

Pertanto, d'ora in avanti, per fruire della detrazione per l'acquisto dei farmaci prevista dalle disposizioni fiscali, sarà necessario farsi rilasciare lo **scontrino intestato oppure l'apposita attestazione** da parte del farmacista, completa dei dati sopra richiamati.

**(Agenzia delle Entrate, Nota del 28/06/2007)**

#### ✧ **AUTO AZIENDALI AD USO PROMISCUO: AUTORIZZATA DALLA UNIONE EUROPEA LA DETRAZIONE DEL 40%**

L'Italia è autorizzata a limitare al 40% il diritto a detrarre l'Iva sulle spese relative ai veicoli stradali a motore, non interamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa o dell'arte o professione. Le spese relative ai veicoli sono escluse dalla restrizione del diritto a detrazione autorizzata, se il veicolo rientra in una delle seguenti categorie: bene strumentale del soggetto passivo nell'esercizio della sua attività; utilizzo come taxi; utilizzo a fini di formazione da una scuola guida, utilizzo per noleggio o *leasing*, utilizzo da parte di rappresentanti di commercio. Le disposizioni si applicano a tutti i veicoli normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del Conducente, non è superiore a otto.

**(Consiglio Ue, Decisione del 18/06/2007, Guce L 165 del 27/06/2007)**

#### ✧ **CASE CON IL PASSAPORTO ENERGETICO**

Ecco lo scadenziario per l'adeguamento degli edifici vecchi e nuovi alla normativa sull'efficienza termica.

**Sgravi fiscali:** attestazione di fine lavori entro 60 giorni all'Enea

**Certificazione energetica degli edifici:**

1° luglio 2007 per gli edifici superiori a 1.000 metri quadrati nel caso di compravendita dell'intero immobile;

1° luglio 2008 anche per gli edifici sotto i 1.000 metri quadrati, sempre nel caso di compravendita dell'intero immobile;

1° luglio 2009 anche per la vendita del singolo appartamento. Inoltre, per ottenere le detrazioni fiscali previste dalla Finanziaria 2007 per la ristrutturazione degli edifici in funzione di una maggiore efficienza energetica è necessario munirsi della relativa attestazione al termine dei lavori di installazione impianti che va inviata entro 60 giorni all'Enea.

**Case con il passaporto energetico.**

A partire dal 1° luglio 2009 anche chi vorrà vendere un appartamento privato sarà obbligato ad attestarne il grado di efficienza energetica, in modo da consentire ai possibili acquirenti di conoscerne preventivamente i costi di gestione. Ogni edificio sarà quindi assegnato a una determinata classe energetica, un po' come avviene attualmente per gli elettrodomestici e, mutatis mutandis, per le auto. La classificazione avrà quindi un impatto immediato sui valori di mercato degli immobili, abbastanza modesto sui prezzi degli appartamenti, nell'ordine dello 0,5% del valore complessivo, di maggiore evidenza, invece, per quanto riguarda gli immobili commerciali e industriali. La cosiddetta certificazione energetica degli edifici, vale a dire la valutazione delle prestazioni degli immobili in termini di consumo di energia, è stata resa obbligatoria dalla direttiva europea n. 2002/91/Ce, recepita in Italia con il dlgs n. 192/2005, recentemente corretto e integrato dal dlgs n. 311/2006. A partire dal luglio 2007 u.s. anche i vecchi edifici (ossia quelli costruiti o in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del dlgs n. 192/2005, avvenuta l'8 ottobre del medesimo anno) hanno iniziato ad essere soggetti ai certificati dal punto di vista energetico nel momento in cui saranno immessi sul mercato o, qualora abbiano una metratura superiore ai 1.000 metri quadrati, allorché sia messo in vendita l'intero immobile. Le operazioni di certificazione dovranno essere svolte da appositi soggetti, secondo i criteri che dovrebbero essere resi noti a breve dal ministero delle attività produttive. Per il momento, soprattutto ai fini della documentazione necessaria a ottenere le agevolazioni fiscali, le certificazioni vengono rilasciate dal direttore dei lavori o, comunque, dalla ditta incaricata della realizzazione delle opere. Dal 1° luglio 2009, fra due anni, come detto, la certificazione diventerà obbligatoria

anche per la compravendita dei singoli appartamenti. Questo adempimento si tradurrà in nuovi costi ma, migliorerà la trasparenza del mercato immobiliare e incoraggerà interventi tesi a migliorare l'efficienza energetica degli edifici. I risultati di tutto ciò si rifletteranno inevitabilmente sui prezzi degli immobili, con conseguenze più evidenti per gli edifici commerciali e industriali. La normativa in materia di certificazione energetica degli edifici può comunque essere ancora migliorata. Infatti, la stessa non prende nella dovuta considerazione la verifica dei consumi energetici legati al condizionamento estivo, in tal modo trascurando l'adozione di scelte tecnico-costruttive adatte sia per il periodo invernale sia per quello estivo. Inoltre, sempre secondo gli esperti, l'allegato C del decreto legislativo indica valori limite del fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale espressi in Kwh al metro quadrato in funzione della zona climatica e del rapporto di forma dell'edificio, ovvero il rapporto tra la superficie disperdente e il volume riscaldato, distinguendo tra gli edifici residenziali e tutti gli altri. In altri paesi europei il limite di fabbisogno energetico è invece unico per tutte le tipologie edilizie: in questo modo il fattore di forma è uno dei parametri di progetto per riuscire a rispettare i limiti normativi. Così il progettista è incentivato all'ottimizzazione del fattore di forma del volume edilizio (cioè a ricercare il minor rapporto tra involucro disperdente e volume) o a mettere in atto strategie alternative di efficienza energetica.

#### ✧ CASA : AGENZIA DELLE ENTRATE – GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" che illustra gli interventi per cui la Finanziaria 2007 ha previsto la detrazione del 55% e gli adempimenti a carico del contribuente. Si tratta, in particolare, di spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 e la detrazione deve essere ripartita in tre rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione che varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito. Le agevolazioni consistono in riduzioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall'Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

- la riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, l'illuminazione);
- il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

E i limiti di importo previsti per la detrazione variano a seconda del tipo di intervento:

- riqualificazione energetica di edifici esistenti: 100.000 euro (55% di 181.818,18 euro)
- involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti): 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
- installazione di pannelli solari: 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione): 30.000 euro (55% di 54.545,45 euro).

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti (anche se titolari di reddito d'impresa) che possiedono l'immobile oggetto di intervento a qualsiasi titolo.

Tra le persone fisiche, infatti, sono ammessi all'agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull'immobile, i condomini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), gli inquilini; chi detiene l'immobile in comodato, nonché i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori (ma solo per gli immobili appartenenti all'ambito "privatistico").

La detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico, inoltre, non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali.

**Agenzia delle Entrate, guida "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico"**

[Scarica il documento completo in formato .Pdf](#)

#### ✧ TRE NUOVI BANDI DI PROMOZIONE PER IL FOTOVOLTAICO

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha pubblicato sulla G.U. n. 126 del giugno scorso un Comunicato relativo l'emanazione di tre bandi, che prevedono nuove forme di incentivazione per

investire nell' energia solare, con il co-finanziamento di interventi che prevedono l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o di calore da fonte solare. Si tratta del terzo gruppo di proposte che ad oggi ha visto il Ministero dell'Ambiente impegnare complessivamente circa 47 milioni di euro.

I tre bandi si riferiscono a:

- Il sole negli Enti pubblici, finalizzato alla realizzazione, su edifici pubblici, di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura;
- Il sole a scuola, rivolto ai comuni e alle province che siano proprietari di edifici in cui si svolgono le attività scolastiche di scuole medie inferiori o superiori, finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici e, contemporaneamente, all'avvio di un'attività didattica volta alla realizzazione di analisi energetiche e di interventi di razionalizzazione e risparmio energetico negli edifici oggetto di intervento anche con il coinvolgimento degli studenti;
- "Il fotovoltaico nell'architettura", rivolto ai comuni capoluogo di provincia, ai comuni che comprendano aree naturali protette di valenza nazionale o regionale (legge n. 344/1991), alle province, alle università statali e agli enti pubblici di ricerca, finalizzato alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici, completamente integrati in complessi edilizi secondo criteri di replicabilità che risultino funzionali alle tipologie edilizie proprie del territorio e delle zone in cui verrà realizzato l'impianto. **Le domande dovranno essere presentate dal 2 luglio e sino al termine del 31 dicembre 2007.**

#### ❖ PUNTI FIDUCIALI DI TUTTE LE PROVINCE ITALIANE VISIBILI SULLE MAPPE SATELLITARI DI GOOGLE EARTH

I files MT.kml e IGM95.kml consentono di visualizzare su google heart, rispettivamente, la posizione di tutti i Punti fiduciali della provincia di Matera e di tutti i punti trigonometrici d'Italia della rete IGM95.

La visualizzazione sulle immagini satellitari del territorio della posizione fisica dei suddetti punti di interesse geo-topo-cartografico è approssimata ma sufficientemente precisa per consentire l'individuazione fisica dei suddetti punti e dei percorsi stradali da seguire per raggiungerli agevolmente.

La procedura è quindi utile, a quanti lo riterranno opportuno, per pianificare accuratamente campagne di rilievo in zone sconosciute.

##### PUNTO 1

Per la visualizzazione dei suddetti punti occorre avere scaricato e installato preventivamente sul proprio computer il programma gratuito Google Earth dal seguente indirizzo web:

<http://earth.google.it/download-earth.html>

(Se avete già installato questo programma potete procedere alla visualizzazione dei punti seguendo le semplici istruzioni di cui al punto 2 successivo) Dopo aver scaricato il file denominato Google\_Earth\_BZXE.exe di circa 15,00 MB sul proprio pc, cliccando sull'icona DOWNLOAD al centro della pagina visualizzata nel proprio BROWSER di navigazione per INTERNET occorre installare il programma sul computer. Per fare questo occorre semplicemente fare un doppio clic sul file stesso che eseguirà, in automatico, l'installazione sul proprio pc del programma di navigazione GOOGLE EARTH.

##### PUNTO 2

Dopo aver effettuato la procedura di installazione suddetta, oppure se avete già installato il programma Google Earth sul vostro pc, procedete come di seguito specificato. Scaricate sul vostro pc i files MT.kml e IGM95.KML che contengono le coordinate dei punti in questione cliccando sul link del sito [www.mensores.it](http://www.mensores.it) alla sezione UTILITY. Successivamente, per visualizzare i punti fiduciali o i punti igm95, basta, semplicemente, fare doppio clic sul file MT.KML o IGM95.KML. Il doppio clic farà partire, automaticamente, il programma Google Earth, e posizionerà, per ogni punto fiduciale, o per ogni punto trigonometrico, una icona segnaposto e una etichetta descrittiva del punto in questione in corrispondenza della loro posizione geografica visibile sulle immagini satellitari di Google Earth. La prima visualizzazione si estende all'intera provincia se si lancia il file MT.KML, Per individuare una zona di proprio interesse occorre digitare il nome della località nella barra di ricerca di Google Earth e verrà effettuata una zoomata sulle immagini inquadrando al centro dello schermo la località cercata. Ottenendo questo risultato. Per la visualizzazione su Google Earth della posizione geografica dei punti fiduciali della provincia di interesse e dei punti trigonometrici della rete IGM occorre scaricare e installare sul proprio computer il programma

gratuito Google Earth denominato Google\_Earth\_BZXE.exe dal seguente indirizzo web:  
<http://earth.google.it/download-earth.html>

Successivamente scaricare il file [MT.KML](#) per i punti fiduciali della provincia di Matera ed il file [IGM.KML](#) per i punti trigonometrici della rete IGM95. Per una migliore comprensione dell'utilizzo dei files scaricabili consultare le seguenti guide:

1) [Guida a Google Earth](#)

2) [Guida ai file .kml e .kmz](#)

3) [Guida ricerca del singolo Punto Fiduciale con Google Earth](#) Per visualizzare i punti fiduciali di tutte le altre provincie italiane basta cliccare sul nome della provincia nella tabella per ottenere il download del file .kml relativo alla provincia di proprio interesse. Per una più completa descrizione di questa utilità leggere le istruzioni e le avvertenze scaricabili dal seguente link: [ISTRUZIONI PER VISUALIZZARE SU GOOGLE EARTH LA POSIZIONE GEOGRAFICA DEI PUNTI FIDUCIALI DELLA PROVINCIA DI MATERA, DI TUTTE LE PROVINCE D'ITALIA E DEI PUNTI TRIGONOMETRICI DELLA RETE IGM95](#)

[L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA GOOGLE EARTH E' SOTTOPOSTO AL RISPETTO DELLA LICENZA DEL PRODUTTORE](#)

<a href="#">Agrigento</a>	<a href="#">Cremona</a>	<a href="#">Messina</a>	<a href="#">Rimini</a>
<a href="#">Alessandria</a>	<a href="#">Crotone</a>	<a href="#">Milano</a>	<a href="#">Roma</a>
<a href="#">Ancona</a>	<a href="#">Cuneo</a>	<a href="#">Modena</a>	<a href="#">Rovigo</a>
<a href="#">Aosta</a>	<a href="#">Enna</a>	<a href="#">Napoli</a>	<a href="#">Salerno</a>
<a href="#">Arezzo</a>	<a href="#">Ferrara</a>	<a href="#">Novara</a>	<a href="#">Sassari</a>
<a href="#">Ascoli Piceno</a>	<a href="#">Firenze</a>	<a href="#">Nuoro</a>	<a href="#">Savona</a>
<a href="#">Asti</a>	<a href="#">Foggia</a>	<a href="#">Oristano</a>	<a href="#">Siena</a>
<a href="#">Avellino</a>	<a href="#">Forli-Cesena</a>	<a href="#">Padova</a>	<a href="#">Siracusa</a>
<a href="#">Bari</a>	<a href="#">Frosinone</a>	<a href="#">Palermo</a>	<a href="#">Sondrio</a>
<a href="#">Belluno</a>	<a href="#">Genova</a>	<a href="#">Parma</a>	<a href="#">Taranto</a>
<a href="#">Benevento</a>	<a href="#">Gorizia</a>	<a href="#">Pavia</a>	<a href="#">Teramo</a>
<a href="#">Bergamo</a>	<a href="#">Grosseto</a>	<a href="#">Perugia</a>	<a href="#">Terni</a>
<a href="#">Biella</a>	<a href="#">Imperia</a>	<a href="#">Pesaro e Urbino</a>	<a href="#">Torino</a>
<a href="#">Bologna</a>	<a href="#">Isernia</a>	<a href="#">Pescara</a>	<a href="#">Trapani</a>
<a href="#">Brescia</a>	<a href="#">La Spezia</a>	<a href="#">Piacenza</a>	<a href="#">Treviso</a>
<a href="#">Brindisi</a>	<a href="#">L'Aquila</a>	<a href="#">Pisa</a>	<a href="#">Trieste</a>
<a href="#">Cagliari</a>	<a href="#">Latina</a>	<a href="#">Pistoia</a>	<a href="#">Udine</a>
<a href="#">Caltanissetta</a>	<a href="#">Lecce</a>	<a href="#">Pordenone</a>	<a href="#">Varese</a>
<a href="#">Campobasso</a>	<a href="#">Lecco</a>	<a href="#">Potenza</a>	<a href="#">Venezia</a>
<a href="#">Caserta</a>	<a href="#">Livorno</a>	<a href="#">Prato</a>	<a href="#">Verbano C.O.</a>
<a href="#">Catania</a>	<a href="#">Lodi</a>	<a href="#">Ragusa</a>	<a href="#">Vercelli</a>
<a href="#">Catanzaro</a>	<a href="#">Lucca</a>	<a href="#">Ravenna</a>	<a href="#">Verona</a>
<a href="#">Chieti</a>	<a href="#">Macerata</a>	<a href="#">Reggio Calabria</a>	<a href="#">Vibo Valentia</a>
<a href="#">Como</a>	<a href="#">Mantova</a>	<a href="#">Reggio Emilia</a>	<a href="#">Vicenza</a>
<a href="#">Cosenza</a>	<a href="#">Massa Carrara</a>	<a href="#">Rieti</a>	<a href="#">Viterbo</a>

✧ PROROGA ACCATASTAMENTI FABBRICATI RURALI : SANZIONI PREVISTE PER CHI NON HA PROVVEDUTO ENTRO IL 30 GIUGNO 2007

A tempo scaduto, è in arrivo la proroga per la regolarizzazione dei fabbricati ex rurali di proprietà dei cittadini italiani residenti all'estero: accatastamento entro il prossimo **30 novembre 2007**.

Con un emendamento presentato mercoledì scorso in commissione bilancio della camera, al disegno di legge Iva auto (As1485), è stata prevista una proroga per l'accatastamento dei fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità, di cui al comma 3, dell'art. 9, dl n. 557/1993, come sancito dal comma 38, dell'art. 2, dl 3/10/2006 n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24/11/2006 n. 286. Si ricorda che, nel rispetto del citato comma 3, dell'art. 9, dl n. 557/1993 devono essere considerati rurali solo i fabbricati abitativi asserviti al terreno, il cui proprietario o titolare di diritti reali (usufrutto, uso e abitazione) o affittuario o comodatario sia un imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese, di cui alla legge n. 580/1993 e dai familiari conviventi, pensionati agricoli o coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali. Il comma 38, dell'art. 2, dl n. 262/2006 ha disposto che, nel caso di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi indicati dal citato art. 9, dl n. 557/1993, i fabbricati a destinazione «abitativa» dovevano essere iscritti in catasto urbano con assegnazione di rendita, entro e non oltre lo scorso 30 giugno, al fine di evitare le sanzioni disposte dall'art. 31, rdl n. 652/1939 (omissione della denuncia in catasto), con applicazione delle sanzioni **da un minimo di euro 258 a un massimo di euro 2.066**. Il comma 3-sexies dell'emendamento citato, con la locuzione «proprietà esclusiva» esclude dalla proroga i fabbricati posseduti da più soggetti, dove almeno uno di essi non è residente all'estero ma in territorio italiano e crea ulteriori incertezze sull'estensione della proroga ai soggetti titolari di diritti reali (usufrutto, uso e abitazione) che dovrebbero, comunque, poter utilizzare il maggior termine, ritenendo la stessa locuzione un termine generico per definire il soggetto legittimato ad effettuare la regolarizzazione. Si ricorda, inoltre, che il comma 9, dell'articolo 3, dl n. 557/1993, dispone che: «Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11, della legge 28 gennaio 1977, n. 10\_», con la conseguenza che nessun onere per urbanizzazione dovrà essere richiesto dal comune competente, nel rispetto dei termini indicati dalla legge n. 133/1994. Infine, come comunicato dall'Agenzia del territorio con apposita circolare, si rende necessario evidenziare che la denuncia di accatastamento con rendita proposta, ex art. 5, dm 2/01/1998 n. 28 deve essere effettuata con la procedura Docfa, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Direzione centrale del catasto con la circolare n. 96/T/1998 e con la recente circolare n. 7/T/2007. *Da ItaliaOggi*

#### ✧ AGGIORNAMENTO PROCEDURA DOCFA

Come è noto il 6 luglio 2007 è stato reso disponibile sul sito dell'Agenzia del Territorio la versione 3.0.5 del pacchetto Docfa, per la compilazione degli atti tecnici del Catasto Urbano, che consente di dichiarare la motivazione di nuova costruzione o variazione, al fine di distinguere tra i documenti ordinari, quelli previsti ai sensi dei commi 336 e 340 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005) già presenti sulla precedente versione, quelli relativi all'art.2 del DL n.262 del 3 ottobre 2006. In relazione all'introduzione della nuova versione, si informa che a decorrere **dal 1/8/2007** non dovranno essere più accettati in front office o in via telematica documenti di aggiornamento prodotti con la precedente versione.

#### ✧ PER L'APPROVAZIONE PROVVISORIA DELLE TABELLE E' SUFFICIENTE LA DELIBERA A MAGGIORANZA

*Cass. civ., sez. II, 21 novembre 2006, n. 24670*

In tema di ripartizione delle spese di condominio, la mancanza di tabelle millesimali applicabili in relazione alle spese effettuate consente all'assemblea condominiale di adottare, a titolo di acconto e salvo conguaglio, tabelle provvisorie, per le quali non occorre il consenso di tutti i condomini, necessario, invece, per l'approvazione di tabelle definitive. (Pertanto la deliberazione assembleare maggioritaria, con la quale si sia proceduto alla ripartizione temporanea e provvisoria delle spese in base a una tabella non adottata con il consenso di tutti i condomini, è legittima.)

#### ✧ LESIONE AL DECORO ARCHITETTONICO A SEGUITO DI OPERE INNOVATIVE

*Cassazione Civile, sez. II, 16 gennaio 2007, n. 851*

In tema di condominio, per decoro architettonico del fabbricato condominiale, ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c., deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia, e che quindi contribuiscono a conferirgli una specifica identità; pertanto è evidente che, una volta accertata la lesione di tale decoro

architettonico a seguito di opere innovative, nessuna influenza in proposito può essere riconosciuta alla maggiore o minore visibilità di esse o alla loro non visibilità in relazione ai diversi possibili punti di osservazione rispetto all'edificio condominiale, trattandosi di una tutela accordata in sé e per sé a prescindere da situazioni contingenti in quanto correlata soltanto alla esigenza di salvaguardare determinate caratteristiche architettoniche unitariamente considerate dello stabile condominiale.

#### ✧ REALIZZAZIONE DI IMPIANTI EOLICI IN ZONA AGRICOLA

*Tar Umbria, 15 giugno 2007, n. 518*

Con sentenza del 15 giugno 2007 (n. 518) il TAR Umbria ha affrontato la questione relativa alla possibilità di installare parchi eolici in zona agricola come ammesso dall'art. 12 del del Dlgs. n. 387/2003 di attuazione della Direttiva 2001/77/CE, in particolare in mancanza di una specifica espressa previsione localizzativa da parte degli strumenti urbanistici. Nel caso di specie, un Comune aveva negato la compatibilità urbanistica di un parco eolico destinato ad essere realizzato in zona agricola sul presupposto che il PRG non avesse individuato aree idonee per la realizzazione di parchi eolici nel territorio comunale. Il TAR ha censurato tale ricostruzione, affermando che i Comuni possono certamente prevedere, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree specificamente destinate ad impianti eolici. Del resto, l'articolo 12, comma 7, del Dlgs n. 387/2003 sottintende tale potere, laddove prevede che «Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale». **Tuttavia, in mancanza di una simile previsione conformativa, è indubbio secondo il TAR che, in base alla predetta disposizione, detti impianti possano essere localizzati, senza distinzione (almeno, per quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanistica) in tutte le zone agricole.** E che, conseguentemente, la mancanza di una specifica espressa previsione localizzativa non possa determinare l'incompatibilità urbanistica di un sito ubicato in zona a destinazione agricola.

#### ✧ SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE PENALE – PLANIMETRIE A CORREDO DI UNA PRATICA EDILIZIA

*Cassazione Penale Sez. V, 23 giugno 2005 Sentenza n. 23668*

In materia urbanistica, le planimetrie attestanti l'obiettivo stato dei luoghi, presentate a corredo di una pratica edilizia (Cass. V, 8 marzo - 28 aprile 2000 n. 5098, RV 216056), ed in linea con quanto parimenti già affermato con riguardo al mero progetto di realizzazione edilizia (Cass. V, 28 giugno - 2 ottobre 1978 n. 11565), deve escludersi che abbia natura di "certificato", destinato, come tale, a provare la oggettiva verità di quanto in esso affermato, la relazione allegata alla denuncia di inizio di attività edilizia, riflettendo essa, per la parte progettuale, non una realtà oggettiva ma una semplice intenzione e, per quanto riguarda l'eventuale attestazione dell'assenza di vincoli, un giudizio espresso dall'agente, non necessariamente fondato su dati di fatto certi e sicuri (che, in quanto tali, dovrebbero già essere, tuttavia, nella disponibilità della pubblica amministrazione competente), ma suscettibile di derivare soltanto - come verificatosi nella specie - da un convincimento meramente soggettivo, poco importa, ai fini penalistici, se dovuto o meno a difetto di diligenza nella effettuazione delle opportune verifiche fattuali e normative. (In controtendenza rispetto all'orientamento giurisprudenziale prevalente che qualifica invece come reato ex art. 481 cod. pen. la falsità delle planimetrie presentate a corredo della richiesta di certificazioni o autorizzazioni, redatte, secondo le vigenti disposizioni, dall'esercente una professione necessitante speciale autorizzazione dello Stato. Secondo tale indirizzo esse hanno natura di certificato, poichè assolvono la funzione di dare alla pubblica amministrazione una esatta informazione dello stato dei luoghi.

#### ✧ SENTENZA CASSAZIONE CIVILE – DICHIARAZIONI RESE AL PUBBLICO UFFICIALE – EFFICACIA PROBATORIA

*Cassazione Civile Sez. II, 20 maggio 2005- Sentenza n. 10702*

Gli atti pubblici fanno fede fino a querela di falso solo relativamente alla loro provenienza, alle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale e agli altri fatti che questi attestati essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli indichi come apprese da terzi o a seguito di

altre indagini, l'attendibilità dell'atto pubblico può essere infirmata solo da specifica prova contraria. Ne consegue che in caso di compravendita per atto pubblico di notaio di un terreno, poiché la classificazione catastale come agricolo di quest'ultimo di per sé non esclude che possa essere stato oggetto di edificazione, ed incombendo al suddetto pubblico ufficiale di accertare la corrispondenza dei dati catastali al terreno oggetto di vendita ma non anche l'inesistenza sullo stesso di costruzioni all'epoca della stipulazione, la mancata risultanza dall'atto dell'esistenza di fabbricati non preclude l'ammissibilità di una specifica prova contraria volta a contrastare tale indiretta risultanza.

#### ✧ APPALTI MISTI DI MANUTENZIONE : ATTESTAZIONE SOA NON SEMPRE OBBLIGATORIA

##### *Consiglio di Stato Sentenza n. 2765 del 30 maggio 2007*

Con la sentenza n. 2765 del 30 maggio 2007, il Consiglio di Stato ha affermato che, in un appalto misto di servizi e lavori, l'aggiudicatario deve dimostrare il possesso non tanto dall'esperienza nello svolgimento di lavori quanto nel gestire complessivamente i servizi; per questo motivo non è indispensabile il possesso dell'attestazione Soa. Il caso riguarda il ricorso di una impresa contro un Comune che aveva aggiudicato un appalto triennale per la manutenzione ordinaria dei cimiteri cittadini, qualificandolo come appalto di servizi anziché di lavori e, conseguentemente, non richiedendo ai concorrenti l'attestazione SOA di qualificazione alle categorie OG1 (edifici civili e industriali) e OS1 (lavori in terra). Nel bando di gara era infatti precisato che l'appalto ricadeva nella categoria 27 (altri servizi). Secondo la ricorrente invece, i lavori di scavo prevalevano sui servizi in senso proprio, rendendo l'appalto riconducibile alla categoria di lavori di manutenzione di opere e impianti ex art. 2, comma 1, della legge 109/1994. La sentenza del CdS ha respinto il ricorso confermando la precedente pronuncia del Tar che – secondo il CdS – aveva correttamente ricostruito la questione interpretativa dell'art. 2 comma 1 della legge 109/1994 (e dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 157/1995) che, in tema di appalti misti di lavori e servizi, applicava le rispettive norme in base al criterio della prevalenza economica delle attività oggetto della gara. Dal conflitto tra il criterio della prestazione economicamente più rilevante e quello dell'oggetto principale del contratto, proprio del diritto comunitario – ricorda il CdS –, era scaturita una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, sull'assunto che il criterio della normativa nazionale sottraeva un rilevante numero di appalti alla disciplina delle direttive comunitarie. D'altra parte l'art. 2 comma 1 della legge 109/1994 (come modificato dall'art. 24 della legge 18 aprile 2005 n. 62) esclude dall'ambito di applicazione delle norme sugli appalti di lavori i bandi in cui i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale, anche se di rilievo superiore al 50% del valore complessivo. La stessa modifica è stata inserita nell'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 157/1995 per definire l'estensione della disciplina sui servizi pubblici. Secondo il Tar, quindi, negli appalti misti di servizi la qualificazione SOA (richiesta ai sensi dell'art. 8, co. 11 septies, l. n. 109/1994) rappresenta un elemento di rigidità del sistema in quanto isola la componente lavori rispetto alle altre prestazioni, limitando la concorrenza a vantaggio delle imprese che possiedono l'attestazione. Di conseguenza, l'obbligo della qualificazione SOA non è vincolante nelle lavorazioni indissolubilmente collegate allo svolgimento di un servizio, la cui prevalenza sia tale da rendere evidente che il possesso dell'attestazione non costituisca garanzia della corretta esecuzione dell'appalto. Infatti, in sede di valutazione delle offerte, conta più la capacità dell'appaltatore di gestire i servizi cimiteriali, rispetto all'esperienza maturata nei lavori nelle categorie OS1 e OG1. Le conclusioni cui è giunto il Tar – spiega il Consiglio di Stato - trovano conferma nell'art. 14 commi 3 e 4, D.Lgs. 163/2006 che disciplina i contratti pubblici misti di lavori e servizi, secondo cui l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori .... “se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto”. Pur applicando il criterio del rilievo economico dei lavori, il Codice dei contratti ha tuttavia recepito il criterio “sostanzialistico” della prestazione, proprio del diritto comunitario, che ha poi integrato (art. 14, comma 4) con i principi della tutela della concorrenza e della non discriminazione, disponendo che ... “ l'affidamento di un contratto misto ... non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza”. Lo stesso Codice dei contratti – spiegano i giudici – ha demandato la qualificazione dei fornitori e prestatori di servizi ad un elenco delle diverse referenze che

L'amministrazione aggiudicatrice può scegliere di richiedere per ottenere la dimostrazione dei requisiti minimi di capacità tecnica e professionale da parte degli operatori economici (art. 42), eliminano la rigidità del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Negli appalti misti dunque, la scelta fra l'uno o l'altro dei sistemi di qualificazione è pertanto condizionata dal nucleo principale delle attività dell'appalto, la cui esecuzione deve essere sorretta da adeguate garanzie di affidabilità.

#### ❖ **LOCALE PRIVO DI DESTINAZIONE D'USO-MUTAMENTO DEGLI STANDARDS URBANISTICI E AUMENTO CARICO URBANISTICO**

*Cassazione Penale Sez. III, 8 maggio 2007 Sentenza n. 17359*

In materia edilizia, il conferimento di destinazione d'uso ad un locale privo di destinazione comporta il mutamento degli *standards urbanistici* e l'aumento del carico urbanistico. Nella specie, il mutamento di destinazione d'uso ha comportato che il volume "tecnico" sia divenuto volume "abusivo" perché computabile nel calcolo dei volumi in virtù del conferimento della destinazione abitativa. (Fattispecie in tema di realizzazione, in assenza del permesso di costruire e previo deposito di d.i.a., di opere interne di ristrutturazione al sottotetto, con contestato mutamento di destinazione d'uso)

#### ❖ **"IL PROFESSIONISTA VA INSERITO NEGLI ELENCHI TELEFONICI**

*Corte di Cassazione, Sentenza n. 14580 del 22 giugno 2007*

Il professionista, titolare di un'utenza telefonica, ha diritto ad essere inserito ogni anno nell'elenco degli abbonati, altrimenti può chiedere il risarcimento del danno. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, che con la sentenza n. 14580 del 22 giugno 2007 .

#### ❖ **STUDI ASSOCIATI PASSIVI IRAP?**

*Corte di Cassazione, Sentenza n.13570, 11/06/2007*

Uno studio associato non è automaticamente soggetto ad Irap. Tale imposta è dovuta solo quando l'esercizio in comune dell'attività professionale, pur non configurando un centro d'interessi dotato di autonomia funzionale, dia però sempre luogo a un insieme di strutture di una qualche complessità, ancorché non di particolare onere economico; cosicché il reddito da sottoporre a Irap sia stato almeno potenziato e derivato dalla struttura, e non derivi dal solo lavoro professionale dei singoli.

#### ❖ **ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO GIUGNO 2007**

L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo.

Periodo di riferimento: **giugno 2007**

<b>Indice dei prezzi al consumo FOI</b>	
Indice generale	<b>129,9</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>+0,2</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+1,6</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+3,7</b>

#### ❖ **CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI – POLIZZA**

In riferimento alla polizza assicurativa già resa nota dalla Cassa Nazionale di Previdenza, si informa che l'Emapi ha comunicato che il termine di scadenza per le estensioni e adesioni volontarie è stato prorogato all'**8 settembre 2007**. Pertanto, la data di scadenza del 14 luglio 2007 è da ritenersi a tutti gli effetti superata. Si ricorda che i geometri interessati potranno prendere contatti direttamente con Emapi telefonando allo 06-44250196 oppure al numero verde 848 88 11 66. Inoltre sul sito <http://www.emapi.it> sono disponibili tutte le informazioni utili sulla polizza sanitaria in argomento e la relativa modulistica.

### ✧ SOPPRESSI DAL 1° SETTEMBRE I VALORI BOLLATI

Dal 1° settembre 2007 escono definitivamente di scena le vecchie marche da bollo. Il Decreto Ministeriale del 25 maggio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno, dichiara fuori corso, a partire da quella data, i valori bollati con importi espressi in lire, lire-euro ed euro, a eccezione dei foglietti bollati e delle marche da bollo per cambiali. L'accantonamento delle vecchie marche come modalità di pagamento dell'imposta di bollo è stato decretato dalla Finanziaria 2007, con modifiche apportate all'articolo 3 del Dpr n. 642 del 1972: l'imposta va pagata o tramite intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia, con modalità telematiche, l'apposito contrassegno o in modo virtuale, versando l'imposta all'ufficio della stessa Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o tramite pagamento con conto corrente postale. Niente più acquisto di marche da bollo o apposizione di visti, quindi, per versare la relativa imposta. Rispetto alla disciplina precedente, sono state eliminate le modalità di pagamento ordinario e straordinario, che prevedevano, nel primo caso, l'impiego di carta filigranata e bollata, e, nel secondo, l'apposizione di marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone. In questo modo il contrassegno telematico, entrato in vigore il 1° giugno 2005, sostituisce in maniera stabile e definitiva la marca cartacea. Tale decisione si inserisce nel progetto più ampio, perseguito dall'Amministrazione finanziaria, di una progressiva informatizzazione dei propri servizi, per migliorare e semplificare i rapporti con i contribuenti. Nonostante le modifiche introdotte dalla Finanziaria siano in vigore dal 1° gennaio 2007, il decreto consente l'utilizzo delle vecchie marche da bollo fino al 31 agosto prossimo, per permettere ad amministrazioni, enti e privati di smaltire le eventuali scorte possedute.

**(Ministero Finanze, Decreto del 25/05/2007, G.U. n.146 del 26/06/2007)**

### ✧ GLI STUDI DI SETTORE NON SONO STRUMENTO DI ACCERTAMENTO AUTOMATICO

Gli Studi di Settore non sono uno strumento di accertamento automatico e i contribuenti non hanno alcun obbligo di adeguarsi agli stessi se ritengono che non rispecchino la loro realtà. L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che gli studi sono uno strumento utilizzabile come punto di riferimento dal contribuente che, adeguandosi, può stare più tranquillo rispetto ad eventuali successivi controlli e per l'Amministrazione stessa, ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a verifica e controllo. Pertanto tutti i contribuenti che, per qualsiasi ragione, ritengono di non rientrare nei parametri di congruità fissati dagli studi sono liberi di non adeguarsi.

**(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 07/06/2007)**

### ✧ AI FINI ICI L'EFFICACIA DEI NUOVI REDDITI DOMINICALI PARTE DAL 1° GENNAIO 2007

Il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e Finanze ha precisato che la data di decorrenza degli effetti fiscali dei nuovi redditi dominicali dei terreni agricoli, ex art.2, co.33 del D.L. n.262/06, ai fini Ici non può essere riferita al 1° gennaio 2006, bensì va fissata al 1° gennaio 2007. Infatti, la retroattività dell'efficacia dei redditi dominicali al 1° gennaio 2006 non determina problemi applicativi con riferimento all'Irpef, poiché per gli adempimenti concernenti l'Irpef 2006 il contribuente deve presentare la dichiarazione relativa ai redditi ed effettuare il relativo versamento nel corso del 2007. Ciò non avviene per il tributo comunale, giacché l'Ici dovuta per l'anno 2006 è già stata completamente assolta dal contribuente.

**(Ministero Economia e Finanze, Circolare n.1, 05/06/2007)**

### ✧ ENERGIA, TLC E SCONTRINI FARMACI: PRIMO LUGLIO DI NOVITA'

Mercato elettrico più libero, chiamate da fisso a mobile meno care, una nuova era per il Tfr, obblighi più stringenti per le farmacie ed una pubblica amministrazione più informatizzata. La data del primo luglio rappresenterà un crocevia importante per molti settori dell'economia, della finanza e della burocrazia italiana. Con l'avvio del secondo semestre dell'anno in corso scattano molte le novità che interesseranno i cittadini e le aziende del nostro Paese, alle prese con una serie di norme e novità che, almeno nelle intenzioni, mirano a semplificare la vita e contenere i costi.

- **APRE IL MERCATO ELETTRICO:** iniziata nel 1999, la liberalizzazione del mercato energetico italiano compie un altro passo in avanti. Si apre il mercato residenziale dell'elettricità, con la possibilità per i clienti domestici di scegliere liberamente il proprio fornitore. Per convincere le famiglie, le società del settore hanno già presentato le proprie offerte, fatte di sconti sul prezzo per chi ricorre al 'dual fuel' (bolletta integrata luce-

gas) e di promozioni, dal premio fedeltà di Enel ai buoni sconto sulla benzina dell'Eni. La prima fase sarà comunque di 'tutela' per i consumatori più deboli, nell'attesa che vengano definite le 'fasce sociali' a cui applicare prezzi inferiori.

- **TELEFONIA MENO CARA:** Scendono i prezzi di Telecom Italia per le chiamate da telefono fisso a mobile. La nuova manovra riguarda sia le famiglie che gli uffici. I prezzi per le chiamate da casa nella fascia oraria intera passano dai 19,34 a 17,40 centesimi al minuto per chiamare un cellulare Tim; da 20,27 a 18 centesimi per uno Vodafone; per uno Wind da 23,54 a 19,27 centesimi e per uno H3g da 41,09 a 31,42 cent. Nella fascia oraria ridotta le riduzioni riguardano le chiamate verso un cellulare Tim (da 11,20 a 10,19 centesimi al minuto), Vodafone (da 11,20 a 10,40), Wind (da 11,20 a 11,06), ma non H3g, per il quale è previsto invece un aumento da 11,20 a 18,48 centesimi. Invariato, infine, lo scatto alla risposta, che rimane fermo a 7,87 centesimi.

- **FARMACI, ATTENTI ALLO SCONTRINO:** A rischio gli sconti Irpef sui farmaci per i contribuenti disattenti. Scatta la nuova normativa, introdotta dalla Finanziaria, che impone scontrini "dettagliati" (con natura, qualità e quantità dei farmaci presi) se poi vogliono essere utilizzati per ottenere la detrazione nella dichiarazione dei redditi. Ma non tutte le farmacie sono pronte con i moderni registratori di cassa, se ne è accorta anche l'Agenzia delle Entrate. Non è però stata decisa una proroga salva-contribuenti. Se la farmacia non ha lo scontrino 'parlante' potrà però rispettare questo obbligo con un'attestazione, da rilasciare contestualmente all'acquisto, nella quale indicare le caratteristiche di quanto acquistato. Certamente non sarà un adempimento taglia-code.

- **CAMBIA IL TFR:** Addio al vecchio trattamento di fine rapporto, parte l'era della previdenza integrativa. Con il 30 giugno scade il termine per la scelta della destinazione del Tfr, che dal primo luglio potrà essere lasciato in azienda (per quelle con meno di 50 dipendenti), trasferito all'Inps (oltre tale soglia) oppure destinato a forme di previdenza complementare diverse dai fondi negoziali o di categoria, purché la decisione sia esplicita e il Fondo sia sotto il controllo della Covip. Una volta compiuta la propria scelta, si potrà cambiare fondo solo dopo almeno due anni di permanenza.

- **ACQUISTI ELETTRONICI PER LA P.A.:** Parte l'obbligo per le Amministrazioni dello Stato, ad eccezioni di istituti scolastici e universitari, di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi per importi inferiori a 210.000 euro. Si prevedono tempi più brevi per gli acquisti, processi più snelli, prezzi di listino tagliati dell'8% e un risparmio di 12 ore per ogni dipendente. Per l'intero 2007, attesi sul mercato 1.800 fornitori abilitati per un valore complessivo delle operazioni di 52 milioni di euro.

#### ❖ **DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO PER I RAGAZZI CHE GUARDANO TROPPO TV**

I ragazzi che guardano la televisione più di tre ore al giorno hanno il doppio della probabilità di non proseguire gli studi dopo la scuola superiore. Questo il dato preoccupante emerso da una ricerca pubblicata sull'ultimo numero della rivista 'Archives of Pediatric Medicine'. Lo studio è stato eseguito, a partire dal 1980, su un campione di 678 famiglie appartenenti alla media borghesia newyorkese. Per tutta la durata dello studio, i ricercatori hanno invitato le famiglie a tenere una specie di diario in cui annotare tutta una serie di informazioni riguardanti la vita e le abitudini dei figli, come il tempo trascorso davanti la TV, lo svolgimento di attività sportive e i risultati ottenuti, i risultati scolastici, le abitudini alimentari, il tempo trascorso da soli o in gruppo.

Quasi tutte queste informazioni sono servite agli studiosi per differenziare i ragazzi con reali problemi di attenzione agli altri, in quanto avrebbero potuto falsare i risultati. Nei dati raccolti emergeva che la maggior parte dei quattordicenni guardava la televisione da una a tre al giorno, il 13 cento per più di tre ore e il 10 per cento per meno di un'ora. Il 30% di chi guardava troppo la televisione ha avuto seri problemi di rendimento scolastico che molte volte si sono tramutati in abbandono della scuola o in gravi difficoltà nell'ottenimento del diploma di scuola superiore.

#### ❖ **ADOZIONI**

Il Centro Adozioni "La Maloca" è nata a Parma nel 1994. Fondata da coppie di genitori adottivi che, avendo percorso la strada dell'adozione internazionale ed avendone toccato con mano le difficoltà, hanno deciso di

mettere la loro esperienza a disposizione di chi avesse voluto intraprendere lo stesso cammino. "La Maloca" oggi opera nei settori dell'adozione internazionale e del sostegno a distanza, soprattutto per la Colombia ma anche in Romania a Brasile. Ecco il sito : [HTTP://WWW.LAMALOCA.IT/NEWSITE/](http://www.lamaloca.it/newsite/)

#### ✧ **CAMPAGNA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO**

Per cercare di fermare il grave fenomeno del bullismo sono stati istituiti, con la D.M. n. 16, presso gli Uffici Scolastici Regionali, gli Osservatori Regionali sul Bullismo. Ma cosa è il bullismo? Il termine bullismo deriva dalla parola inglese 'bullyng' che caratterizza un atteggiamento prepotente in un contesto di gruppo. Il bullismo è un fenomeno dinamico, multidimensionale e relazionale che riguarda sia l'interazione tra il prevaricatore con il prevaricato, sia tutti gli appartenenti del gruppo nei loro diversi ruoli. Il bullo si caratterizza per un'azione continuativa e persistente atta a far male o danneggiare qualcuno in diversi modi. Esistono, infatti, atti di bullismo diretti ed indiretti. Quelli diretti sono espliciti attraverso prepotenze fisiche o verbali, quelli indiretti, invece, attraverso una serie di dicerie, pettegolezzi sul conto della vittima, al solo scopo di escluderlo dal gruppo ed isolarlo. Spesso queste prepotenze verbali vengono diffuse attraverso mezzi elettronici, come messaggi sms, foto o video clip, email ecc. ed è per questo che vengono definite di 'cyberbullying'. Gli Osservatori Regionali Permanenti sul bullismo fungono da raccordo tra centro e periferia. Il centro è il Ministero della Pubblica Istruzione e la periferia è il territorio in cui si perpetrano questi atti di bullismo. Gli Osservatori sono in stretto collegamento con il numero verde 800 66 96 96 attivo presso il Ministero a cui ci si deve rivolgere per segnalare casi di bullismo, chiedere informazioni generali, chiedere come comportarsi in situazioni critiche e ricevere sostegno.

Gli osservatori garantiscono:

- raccordo con il territorio nel quale verranno messe in sinergia le diverse forze sociali e politiche operanti (enti locali, associazionismo, scuole, università, Asl, prefetture, tribunali per minorenni) con gli esperti individuati dagli Uffici Scolastici Regionali;

- luoghi di supporto e di consulenza per tutti quei soggetti (insegnanti, dirigenti scolastici, assessori o dirigenti dei servizi del territorio, Asl... ) che abbiano l'esigenza o desiderino occuparsi di bullismo ma non sappiano come farlo e con quali strumenti;

- risposta immediata, concreta ed efficace alle numerose richieste di aiuto che pervengono costantemente dall'utenza che si rivolge al numero verde, in particolare dei genitori.

L'elenco dei referenti regionali è consultabile sul sito della Campagna Nazionale contro il bullismo <http://www.smontailbullo.it/>

#### ✧ **TRENI E FURTI – COME FARSI RIMBORSARE**

In questo periodo aumenta il numero dei viaggiatori in treno e l'occasione è ghiotta per i ladri, che vedono aumentare le possibilità di mettere a segno qualche colpo in più. Che fare in caso di furti? L'informazione non è molto diffusa ma è possibile farsi risarcire il danno derivante dai furti subiti durante un viaggio in treno. Non per tutti i treni ma per gli Eurostar, gli Intercity i vagoni letto e le cuccette. Nel prezzo del biglietto è infatti compresa una quota assicurativa che consente di chiedere un rimborso per il furto. Vediamo in particolare. Eurostar e Intercity: sono indennizzati i furti solo per le valigie sistemate nell'apposito vano portabagagli, all'estremità delle carrozze. Il rimborso è di 260 euro per valigia per un massimo di due valigie, il massimale è quindi 520 euro. Vagoni letto e cuccette: oltre alle valigie sono previsti risarcimenti per il furto di portafogli, macchine fotografiche, computer, ecc., a condizione che le porte siano state chiuse. Il massimale è di 520 euro. Il passeggero dovrà segnalare il furto al personale del treno, fare la denuncia alle forze di polizia o alla Autorità giudiziaria entro 3 giorni e inviare la richiesta entro 15 giorni a: [Trenitalia - Assistenza passeggeri, via Giolitti 2, 00185 - Roma.](#) o presso gli [Uffici passeggeri della stazione di arrivo.](#) Occorre naturalmente allegare alla richiesta copia della denuncia e il biglietto.

#### ❖ **INDAGINE SULLE DONNE DOPO UNA MATERNITA'**

Il 54% delle donne che lasciano il lavoro dopo una maternità lo fa per difficoltà all'interno dell'azienda, il 46% per difficoltà nell'assicurare le cure adeguate ai figli. Fra le cause 'aziendali' le principali sono l'organizzazione statica dell'orario di lavoro (42% dei casi) e la mancata concessione del part time (36%), mentre il 22% delle donne segnala pressioni da parte dell'azienda ma anche dei colleghi, che manifestano scarsa solidarietà e poco spirito di collaborazione. Fra le altre cause la prima è di gran lunga (73% dei casi) la mancanza, l'inadeguatezza degli orari e l'elevato costo degli asili nido e dei servizi di baby sitter; per il restante 27% a mancare sono stati invece gli aiuti familiari. Situazione analoga e forse ancora più catastrofica per le donne libere professioniste. In questa situazione l'incremento e il potenziamento degli asili nido, insieme ad una riduzione dei loro costi, sembra essere l'unico strumento di conciliazione realmente fattibile per alcune delle intervistate. Nel 91% dei casi ad essere lasciati sono posti a tempo indeterminato. Il 50% delle donne erano impiegate, il 27% operaie. Ben l'82% delle dimissioni è avvenuto in aziende di dimensioni medio-piccole, nelle quali è meno diffuso l'utilizzo di forme di conciliazione vita-lavoro che consentano una modulazione personalizzata della vita professionale. Solo il 5% ha lasciato il lavoro esclusivamente per ragioni affettive. Più della metà delle donne prima di gettare la spugna ha cercato soluzioni alternative e una su due ha trovato un nuovo posto di lavoro entro il 2006, ma solo nel 25% dei casi a tempo pieno: il 64% a part time, l'11% saltuario. La ricerca ha riguardato le 364 lavoratrici madri che nel 2005 hanno dato le dimissioni entro il primo anno successivo alla nascita di un bambino. L'età media delle intervistate è di 34 anni, per il 58% si è trattato del primo figlio. Nello stesso periodo hanno presentato domanda di astensione per maternità 6.677 donne. "L'organizzazione del lavoro – sulla base dei risultati della ricerca – è ancora oggi spesso incapace di affrontare la maternità nella logica della conciliazione e la divisione fra il tempo della vita quotidiana e quello dedicato al lavoro rimane ancora assai rigida. Il valore sociale della maternità è più uno slogan che un fatto realmente vissuto e non si può lasciare le donne sole ad affrontare il problema".

#### ❖ **ISOLA DELLA GIOVENTU', Mare, Sport, natura e creatività, in un'isola esclusiva per i ragazzi**

Vacanze estive per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni su un' isola non popolata e riservata esclusivamente ai giovani, a due passi da Sebenico e altre isole dell' arcipelago sibenense. Programmi di lingua, divertimento e sport creati su misura per bambini e ragazzi. Zainetto Verde può organizzare una settimana di vacanza per i genitori (mentre il figlio è sull'isola) ed una seconda settimana per tutta la famiglia. Per la vita nel villaggio è indispensabile conoscere la lingua inglese

#### **ELENCO VIAGGI -VACANZE ESTERO**

<b>CANADA</b> <a href="#">Calgary</a> (10/14 anni - 15/21 anni)	<b>CROATIA</b> <a href="#">Isola Obonjan</a> (6/10 anni - 11/15 anni)
<b>GRAN BRETAGNA</b> <a href="#">Inghilterra, epsom, Shebbear - cranbrook</a> (8/10 anni - 11/16 anni)	<b>MALTA</b> <a href="#">Isola di Malta</a> (12/14 anni - 15/18 anni)
<b>FRANCIA</b> <a href="#">Costa azzurra, Cap d'Ail/Monte carlo</a> (13/14 anni - 15/17 anni) <a href="#">Parco Nazionale des Ecrins, Les 2 Alpes</a> (6/10 anni - 11/14 anni - 15/18 anni)	<b>GRECIA</b> <a href="#">Isole Greche</a> ( 15/18 anni)

Ecco il sito: <http://www.zainettoviaggi.it/viaggi-vacanze-bambini-ragazzi/Obonjan.asp>

## ✧ PRONTO SOCCORSO GENITORI

Si chiama *Telefono Genitori*, risponde all'800279711 ed è un servizio di ascolto, gratuito e attivo ogni giorno, ideato e gestito dalla Fondazione Movimento Bambino. L'Obiettivo è quello di ascoltare e consigliare i genitori sui problemi che possono nascere nel rapporto con i figli, all'interno della famiglia, a scuola con gli amici. Settanta operatori, formati dalla psicologa Maria Rita Parsi, sono disponibili per 7 ore al giorno a fornire le informazioni utili.

## ✧ DONNE PROFESSIONISTE SEMPRE PERFETTE ( Consigli utili anche per gli uomini)

E' risaputo che dedicarsi alla libera professione, impone ritmi a volte estenuanti. Una corsa verso il tempo, che impone delle rinunce, comprese quelle di dedicarsi a se stessi. Ed allora ecco dei rimedi miracolosi per ottenere benefici.

- ✓ L'estratto di caviale è utilizzato per le sue proprietà nutritive e protettive. E' in grado di rassodare e rendere più elastica la pelle e svolge un'azione ristrutturante. Le ostriche sono ideali per lo scrub, abbinare al succo naturale di limone.
- ✓ Per un viso particolarmente raggiante, lavatevi con lo champagne. In commercio né esistono anche di economici. Sulla pelle ha un effetto rivitalizzante, antistress e distensivo dei segni del tempo.
- ✓ Per un risveglio super energetico acquista il sapone al caffè. Oppure con la moca preparate il caffè e mettetelo nell'acqua della vasca. Il sapone può essere acquistato su internet e costa circa cinque euro [www.bbtuk.co.uk](http://www.bbtuk.co.uk). Per ogni altro prodotto al caffè, adatte per il corpo [www.bbtuk.co.uk](http://www.bbtuk.co.uk).

## ✧ DIETA DEL PROFESSIONISTA – IN STUDIO SI PUO' BADARE ALLA SALUTE

Tutti noi passiamo molto tempo in studio e con molta probabilità non rientriamo a casa a mezzogiorno. I nutrizionisti hanno dedicato molte attenzioni ai liberi professionisti, soggetti secondo molte statistiche alle malattie cardiovascolari, diabete, obesità. Per perdere peso, eliminare malessere, spossatezza, perdita di concentrazione è consigliabile seguire il seguente programma, di facile applicazione. Prevede una dieta equilibrata come suggerito dalla tradizione mediterranea, ma al contrario della dieta "mediterranea" si adatta notevolmente allo stile di vita di chi lavorando tutto il giorno non può cucinare a pranzo. Ben indicata per chi ha poco tempo e deve alimentarsi fuori di casa, prevede a pranzo panini e insalate con una cena studiata appositamente per riequilibrare l'alimentazione.

### ESEMPIO DI MENU' :

#### Colazione :

CORNETTO RIPIENO  
LATTE SCREMATO (1 tazza)  
CAFFE'

#### Spuntino :

2 FETTE DI ANANAS

#### Pranzo :

PANINO CON PROSCIUTTO CRUDO  
INSALATA MISTA  
PERA o altro frutto  
CAFFE'

#### Merenda :

YOGURT

#### Cena :

RISOTTO CON ZUCCHINE BARBABIETOLE LESSE  
1 PANINO  
1 BICCHIERE DI VINO  
PERA o altro frutto

Bere almeno un litro e ½ di acqua al giorno

## ✧ LA MESSA IN MORA

Sono le tipiche situazioni che generano impotenza nei consumatori. È successo a tutti, nonostante si seguano le istruzioni della controparte di avere problemi con : telefoni domani, invii un fax, ecc. In questi casi e' meglio tagliare immediatamente la testa al toro, mettendo in mora la controparte. La messa in mora e' una procedura per intimare UFFICIALMENTE alla controparte (che non rispetta il contratto) un determinato adempimento. E' importante ricordare che la controparte e' il soggetto col quale si e' concluso il contratto, quindi occorre non farsi rimandare ad altri soggetti. Come prevede l'articolo 1219 del Codice civile, LA MESSA IN MORA NECESSITA DI FORMA SCRITTA LEGALE. FAX, SEMPLICI E-MAIL E TELEFONATE NON SERVONO. GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTE SONO: LA RACCOMANDATA A/R e, quando sara' operativa, LA CORRISPONDENZA INFORMATICA CON VALORE LEGALE, la cosiddetta FIRMA ELETTRONICA. Ha funzioni analoghe, ma si adatta a diverse situazioni, la raccomandata A/R di DIFFIDA [http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche\\_mostra.php?Scheda=132889](http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=132889)

### **Come scrivere una raccomandata A/R di messa in mora**

La lettera deve essere incisiva e sintetica. Possiamo dire che si compone di 4 parti:

1. DESCRIZIONE DEI FATTI che danno il diritto a una certa prestazione. E' utile evidenziare le discrepanze tra gli obblighi contrattuali e quello che in realta' e' accaduto.
2. RICHIESTE PUNTUALI: consegna del bene, risoluzione del problema, quantificazione del risarcimento danni richiesto, ecc.
3. FISSAZIONE DI UN TERMINE: di solito si concedono 15 giorni dal momento in cui la controparte riceve la raccomandata, ma per casi urgenti il tempo concesso puo' essere anche di 24/48 ore.
4. MINACCIA DI ADIRE LE VIE LEGALI, CON BENEPLACITO DI SPESE E DANNI: nel caso la controparte non provvedesse a quanto richiesto.

Per rendere la missiva piu' efficace, dando notizia alla controparte che si sta informando dei fatti anche un'associazione dei consumatori, consigliamo di inserire sotto all'indirizzo del destinatario la formula: p.c. Aduc, Associazione Diritti Utenti Consumatori, Via Cavour 68 - 50129 Firenze.

Trascorso il tempo concesso, grazie alla messa in mora, il consumatore e' autorizzato a rivolgersi all'autorita' competente, che varia a secondo dei casi o degli importi:

- GIUDICE DI PACE, fino a 2.582,28 euro in contenzioso, o senza limiti in conciliazione

[http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche\\_mostra.php?Scheda=40691](http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40691)

- TRIBUNALE CIVILE, per importi superiori

- COMMISSIONE CAMERALE DI CONCILIAZIONE, presso le camere di commercio, per un tentativo di conciliazione nell'ambito di un rapporto contrattuale-commerciale

[http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche\\_mostra.php?Scheda=40708](http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40708)

- CORECOM, per un tentativo di conciliazione obbligatorio per legge, in caso di controversie tra utenti e operatori telefonici [http://www.aduc.it/dyn/comunicati/comu\\_mostra.php?id=106436](http://www.aduc.it/dyn/comunicati/comu_mostra.php?id=106436)

Schemi di messa in mora specifici Viaggi, richiesta rimborso danni [http://www.aduc.it/dyn/sosonline/modulistica/modu\\_mostra.php?Scheda=40182](http://www.aduc.it/dyn/sosonline/modulistica/modu_mostra.php?Scheda=40182)

- TELECOM Italia: rimborso telefonate 70x-899

[http://www.aduc.it/dyn/sosonline/modulistica/modu\\_mostra.php?Scheda=61136](http://www.aduc.it/dyn/sosonline/modulistica/modu_mostra.php?Scheda=61136)

- ALTRI UTILI RIFERIMENTI

Come imbastire una pratica legale

[http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche\\_mostra.php?Scheda=40717](http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40717)

### ✧ PASSAPORTO IN POSTA

Vuoi evitare le code in Questura? In Posta trovi i moduli per ottenere o rinnovare il passaporto ( anche elettronico) o per farci scrivere il nome dei figli. Il servizio costa 20 euro, più le tasse.

### ✧ ADERIRE AL PROGETTO COS

L'Istituto per Tumori di Milano, **sta cercando mille donne** volontarie, che si sono già ammalate o che sono sane, ma predisposte ad ammalarsi, disposte ad aderire al Progetto Cos( Case Only Study), uno studio sul rapporto tra fattori genetici e ambientali nell'insorgenza del carcinoma mammario in donne giovani. E che consiste nel cambiare dieta e imparare a cucinare cibi sani. *Per aderire, telefona allo 02.23903513 al mattino.*

### ✧ ELETTRICITA' A RATE

Per colpa del conguaglio ti è arrivata una bolletta elettrica troppo salata? Puoi pagarla a rate. Devi informare il fornitore ( segui le indicazioni sulla bolletta) Ogni informazione sul sito [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it). *Se abiti in Lombardia e lamenti disservizi, hai consulenza gratis al numero 800449966 dal lunedì al venerdì, ore 9-13.*

### ✧ ARRIVA DOCET, SOFTWARE RISPARMIO PER IL MATTONI

Da oggi e' possibile calcolare il fabbisogno energetico della propria casa per inquinare meno, abbassare i consumi ed essere pronti alla certificazione energetica obbligatoria dal 2009. E' nato infatti Docet, il software messo a punto da Enea e Itc/Cnr e presentato a Roma nella sede dell'Enea. Bastano poche e semplici informazioni, dall'anno di costruzione, al numero dei piani fino al tipo di esposizione, per sapere a quale classe energetica appartiene la nostra abitazione e cosa fare per migliorarne le prestazioni dal punto di vista energetico e ambientale, ottenendo così un notevole risparmio. Il tutto in funzione del 'patentino' energetico. Attualmente, in Italia, l'attestato, da cui devono risultare la classe energetica dell'edificio e il fabbisogno annuo di energia primaria, e' richiesto solo per le nuove costruzioni, che costituiscono circa l'1-2 per cento del parco edilizio. "Ma dal 2009 diverrà obbligatorio per tutti gli immobili, pena l' annullamento degli atti di compravendita". Il software permetterà di conciliare l'accuratezza dei risultati, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di certificazione energetica degli edifici. Il contributo allo sviluppo di questa metodologia, da parte dell' Enea, rientra nel quadro delle iniziative di collaborazione con il Governo Centrale per l'attuazione dei provvedimenti adottati in materia di efficienza e risparmio energetico e di valorizzazione e integrazione delle fonti rinnovabili. Lo strumento sarà molto semplice da usare, quindi utilizzabile anche dai cittadini e non solo dai tecnici. il software sarà un' interfaccia risolutiva della raccolta dei dati di analisi qualitative per valutare l'energia sufficiente per l'edificio residenziale e conoscere la sua reale prestazione energetica". 'La classificazione ricalca un po' quella dei frigoriferi e va dalla lettera A alla G in modo che ogni cittadino potrà calcolarsi la propria classe energetica, valutare gli interventi per migliorarla (con fonti rinnovabili, per esempio) e il risparmio di CO2 che ne consegue. E' chiaro , che solamente i tecnici potranno rilasciare la certificazione energetica degli edifici. A breve, inoltre, verrà messo a disposizione anche il software per gli edifici industriali".

### ✧ SALDI 2007 : ISTRUZIONI PER L'USO

'Telefono Blu ed Sos Consumatori" ha attivato un apposito centralino per segnalare gli eventuali casi di difformità 199.44.33.78 e il portale per inviare email [www.sosconsumatori.it](http://www.sosconsumatori.it) valido per tutte le regioni per segnalare tutti i problemi (irregolarità ,mancanza di trasparenza,messaggi ingannevoli,scarsa informazione) e per consigli ma anche per denunciare eventuali abusi con "finti saldi " da parte degli esercizi commerciali,ricordiamo che gli abusi sono puniti con multe a partire da oltre 1000 € nelle grandi città. Le denunce più rilevanti sono per la merce che non riportava correttamente il prezzo ,la mancata accettazione di carte di credito e bancomat e per mancato cambio di merce. Si tratta di buone opportunità ma ovviamente occorre come sempre fare attenzione.

Sos consumatori indica ai consumatori di visitare i negozi e fotografare le merci per valutare meglio il saldo ed il capo.

Le accuse maggiori :Saldo finto ,e capo non di stagione.

Ecco allora i consigli per spendere meglio ed i propri diritti :

- 1) Intanto ricordarsi il capo che ci interessa ,quello che abbiamo visto e soprattutto il suo prezzo per capire l'esatto sconto ,quello è il vero Saldo ,nelle promozioni possiamo invece trovare merce invenduta degli anni precedenti.
- 2) Visitare piu' di un negozio con il prodotto simile aiuta a non commettere errori Potrebbe esserci il rischio che venga messa in circolazione merce invenduta negli anni, fare quindi attenzione e controllare attentamente. Il negoziante deve dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria.
- 2) Gli articoli esposti conviene riportino ben in chiaro i due prezzi, quello "pieno" e quello in saldo (percentuale) fa parte della qualità del servizio ed è per legge. Le merci con sconti e ribassi devono essere separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle non rientranti nella promozione, nel caso che venga indicato un solo prezzo di vendita per la stessa voce merceologica tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendita fino alla fine delle scorte.
- 3) Attenzione alle etichette, quelle di origine ci permettono di risalire al produttore, quelle di contenuto garantiscono la composizione del prodotto e le modalità di lavaggio per evitare rischi.
- 4) Attenzione ai prezzi troppo stracciati potrebbero nascondere delle trappole (saldi medi profumeria 25% punte del 50%; Pelletteria -50%; calzature 35-50%; abbigliamento 50% tutti in crescita rispetto gli scorsi anni )
- 5) Si può chiedere al commerciante una dichiarazione scritta su quanto riportato sull'etichetta, in tal modo il negoziante di fronte ad una incongruenza potrà rivalersi sul produttore
- 6) Conservare sempre lo scontrino, se la merce è difettosa, si può infatti optare per la restituzione del prodotto o ancora un prezzo inferiore.
- 7) Infine, salvo casi eccezionali e comprovati non si può vietare di "provare " la merce in vendita, occorreranno pertanto un apposito camerino e spazi necessari anche per le scarpe.

#### ✧ PER RISPARMIARE ACQUA IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

Capita di andare in vacanza in zone ove l'acqua è un problema e viene erogata solo per brevi periodi o fornita da autobotti e raccolta in taniche e damigiane. Ciò comporta l'ulteriore problema di risparmiare acqua e a tale proposito l'Unione Nazionale Consumatori ha diffuso un "decalogo" utile soprattutto nelle situazioni di emergenza.

- 1) Lavare tutta la biancheria sporca e pulire i pavimenti prima della sospensione dell'erogazione.
- 2) Rifornirsi di piatti, posate, bicchieri di plastica, di ovatta e alcol denaturato.
- 3) Preferire frutta che può essere sbucciata, insalate confezionate (già lavate), cibi che non devono essere cotti o che devono essere cotti senza aggiunta di acqua.
- 4) Eventuali pentole o stoviglie di metallo e ceramica possono essere pulite con una spugnetta e senza risciacquo in poca acqua con aceto bianco (un bicchiere ogni 5 litri), che ha un moderato potere detergente e disinfettante.
- 5) Per l'igiene del corpo può essere utilizzata ugualmente una spugnetta e poca acqua con bicarbonato di sodio (due cucchiaini per litro), che fa precipitare i sali di calcio (calcare) dell'acqua e ne migliora il potere detergente.
- 6) Per una migliore igiene, prima di usare l'acqua converrebbe passare sul corpo (e su altri oggetti da detergere) un batuffolo di ovatta impregnato di alcol, specialmente nelle zone del corpo ove la proliferazione di microbi e la sudorazione generano cattivi odori.
- 7) Ricordarsi che per cuocere il riso occorre un terzo dell'acqua che serve per la pasta (il riso non "scuoce") e che si può riutilizzare tale acqua per un primo ed efficace risciacquo delle stoviglie.
- 8) Per la barba, usare preferibilmente il rasoio elettrico.
- 9) Per l'igiene dentale e la rimozione del dentifricio basta un bicchiere d'acqua.
- 10) Evitare cibi piccanti e troppo salati che aumentano la sete.

#### ✧ CASSAZIONE : COLLARE ANTIABBAIO PER I CANI? E' MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 15061/2007) ha stabilito che integra la fattispecie del reato di maltrattamento degli animali, l'utilizzazione di collare coercitivo di tipo elettrico antiabbaio, in quanto ritenuto "un congegno che causa al cane un'inutile e sadica sofferenza, rendendolo aggressivo nei

confronti di chiunque". I Giudici di Piazza Cavour hanno quindi evidenziato che "l'uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali" e che "costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all'articolo 727 c.p. ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell'insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorché non limitati a quelli primari cui si riferisce l'articolo 54 c.p., rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento".

#### ✧ CIRCOLAZIONE STRADALE

##### **Mancato uso delle cinture di sicurezza - Responsabilità del conducente per le lesioni subite dal trasportato**

"L'automobilista ha l'obbligo giuridico di fare allacciare le cinture di sicurezza al trasportato, in difetto risponderà delle lesioni personali subite dallo stesso a seguito di sinistro stradale". La S.C. si riporta a quanto statuito in precedenza nella sentenza 28 febbraio 2003, n. 9311, in cui veniva precisato che "anche se il mancato uso delle cinture di sicurezza è sanzionato amministrativamente a carico di chi sia tenuto ad indossarle, il conducente dell' **autoveicolo** è comunque obbligato, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi le cinture e, in caso di sua renitenza, a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia, pertanto, risponde di omicidio colposo il conducente che non abbia ottemperato al suddetto obbligo ove il soggetto trasportato sul veicolo da lui condotto sia deceduto dopo esser stato sbalzato fuori dal veicolo a seguito di un sinistro". Nella sentenza in epigrafe il ragionamento operato dalla Cassazione è imperniato sul concetto di colpa generica del conducente che si inserisce nell'azione produttiva dell'evento lesivo da parte del trasportato, privo di cintura di sicurezza, creando al contempo un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo. Più precisamente, per la S.C. risulta colposo per omissione il comportamento inerte del conducente ogni qual volta un suo atto d'impulso avrebbe potuto modificare l'*eventus damni*, conducendo a conseguenze meno gravose.

#### ✧ MOSTRA FOTOGRAFICA "I MILLE VOLTI NELLA PROFESSIONE DEL GEOMETRA

Come già ricordato nell'ultimo numero del Notiziario del mese di Giugno, presso il Palazzo Ducale di Genova sono state esposte le opere fotografiche pervenute dai colleghi d'Italia. Numerosi Collegi hanno fatto richiesta del Dvd della rappresentazione realizzato dalla Consulta Nazionale Femminile "Donne Geometra". Il Consiglio Nazionale Geometri, stà provvedendo alla masterizzazione per inviarlo ai Collegi, affinché lo possano divulgare agli iscritti, ai praticanti, alle Scuole medie e superiori ed Enti Locali, per contribuire a pubblicizzare la professione del Geometra che ha cavalcato ogni epoca. Lo stesso Dvd è stato inviato al Ministero della Giustizia nella persona del Ministro, che regola le libere professioni. Per i Collegi che desiderano allestire una mostra con i pannelli presentati a Genova, durante una loro manifestazione, dovranno richiederli direttamente al Consiglio Nazionale Geometri. Infiniti elogi sono giunti per l'ottima riuscita della mostra fotografica da ogni parte d'Italia, dalle autorità, dai partecipanti che hanno fatto giungere note di stima.

Un particolare ringraziamento all'organizzazione, ideazione e realizzazione va alle componenti della Consulta : *geomm. Paola Allegri, Barbara Mazza, Alida Ferreri, Vita Rossetti, Valentina Ferrotti, Raffaella Iacovitti, Caterina Carla Rizzo.*

Così come richiesto, pubblichiamo le foto premiate, così come deciso dalla Commissione giudicatrice alla quale hanno preso parte la *giornalista inviata speciale Rtb dott. Elisabetta Tonni* e la *fotografa professionista Tania Fiorina.*

*Presidente di Giuria dott. Enrico Rispoli consigliere del Consiglio Nazionale Geometri.* Rappresentanti di Giuria, designate dalla Consulta Nazionale Femminile "Donne Geometra", *geomm. Alida Ferreri e Vita Rossetti.*

Un plauso particolare al Presidente del Cng – *geom. Piero Panunzi.*

## FOTO PREMIATE

 <p>The first row contains three small photographs. The top one shows hands pointing at architectural plans on a table. The middle one shows a dark interior space with structural elements. The bottom one shows a construction site with a worker in a yellow shirt and a large structure under construction.</p>	<p><b>1° Premio</b> – Foto n. 1 di tre in sequenza</p> <p><b>Titolo:</b> "...in studio ... progettare con nuovi strumenti ... e acquisite conoscenze ... in cantiere ... per dirigere la realizzazione della costruzione ... nella gestione del territorio ... per le grandi opere".</p> <p><b>Autore:</b> geom. Fabrizio Giorio</p> <p><b>Collegio:</b> Aosta</p> <p><b>Motivazione della Giuria:</b> Nella semplicità fotografica e nella sua eleganza di presentazione, l'autore rappresenta "I mille volti nella professione del geometra" dalla progettazione manuale a quella tecnologica e le successive fasi che portano alla realizzazione di un opera edile, passando dal colore al bianco e nero.</p>
 <p>The second row features a single photograph of a modern, multi-story building facade. The background of the image is a collage of various text fragments, likely related to architecture or engineering.</p>	<p><b>2° Premio</b></p> <p><b>Titolo:</b> "Sognatore attraverso la quotidianita".</p> <p><b>Autore:</b> geom. Damiano Garottoni</p> <p><b>Collegio:</b> Iscritto all'albo praticanti n. 1915</p> <p><b>Motivazione della Giuria:</b> "I mille volti nella professione del geometra" rappresentati dall'accumulo degli impegni che scandiscono l'attività lavorativa di un professionista i quali incorniciano sapientemente un'immagine di una costruzione moderna,utilizzando le altrettanto moderne tecniche fotografiche del fotomontaggio digitale.</p>
 <p>The third row shows a photograph of a large, colonial-style building with a prominent facade. A person is standing in the foreground, looking towards the building.</p>	<p><b>3° Premio</b></p> <p><b>Titolo:</b> "Edificio coloniale "gemello" di quello in ristrutturazione in Georgetown - Malesia".</p> <p><b>Autore:</b> geom. Marta Milone</p> <p><b>Collegio:</b> Genova</p> <p><b>Motivazione della Giuria:</b> Rappresenta un armonioso equilibrio tra la modernità degli strumenti utilizzati per il rilievo e per la ripresa fotografica ed il fabbricato evidentemente antico.</p>

## FOTO PREMIATE – SEZIONE STORICA

	<p><b>1° Premio Fotografie storiche</b></p> <p><b>Titolo:</b> "Garanzie – Dolce "fiducia" Felliniana negli anni del boom turistico e demografico riminese".</p> <p><b>Autore:</b> geom. Federico Bolognini</p> <p><b>Collegio:</b> Rimini</p> <p><b>Motivazione della Giuria:</b> Fotografa un momento particolare dell'Italia in cui il tecnico contribuisce alla sviluppo economico tra esigenze della ricostruzione e la indisponibilità di risorse finanziarie. Ciò è confermato dalla circostanza che la foto è servita per dimostrare l'intrapresa costruzione a garanzia del rischio (ben ripagato) del prestito fiduciario.</p>
	<p><b>2° Premio Fotografie storiche</b></p> <p><b>Titolo:</b> "Sognatore Non c'era l'indennità di maternità". <i>Scattata da un mio caro amico scomparso</i></p> <p><b>Autore:</b> geom. Piera Paola Lorenzini</p> <p><b>Collegio:</b> Arezzo</p> <p><b>Motivazione della Giuria:</b> Quando il colore non disturbava nella ripresa fotografica, il bianco e nero è testimone di una professione del geometra al femminile che timidamente si affacciava nella modernità del rilievo fotografico.</p>
	<p><b>3° Premio Fotografie storiche</b></p> <p><b>Titolo:</b> "Il rilievo in Egitto".</p> <p><b>Autore:</b> geom. Piero Franco Nurisso</p> <p><b>Collegio:</b> Torino</p> <p><b>Motivazione della Giuria:</b> Nonostante la stadia sia non rovesciata, la foto rappresenta il contrasto tra il mistero dell'antichissima piramide di "El Giza" misurata e delineata dagli antenati dei geometri, rispetto alla moderna modalità di rilievo sostenuta dal passo di un cammello.</p>

## PREMIO SPECIALE GIURIA

	<p><b>Titolo:</b> "Lo spettacolo della natura una mantide religiosa banchetta su di una stazione topografica durante un rilievo".</p> <p><b>Autore:</b> geom. Luigi Antozio</p> <p><b>Collegio:</b> Pavia</p> <p><b>Motivazione della Giuria:</b> La natura che manifesta la sua presenza e supremazia sull'intervento dell'uomo per quanto tecnologicamente avanzato e forse un po' invadente.</p>
	<p><b>Titolo:</b> "Donne in cantiere Ko Samui. Beh ... sicurezza nei cantieri ????" ...".</p> <p><b>Autore:</b> geom. Silvia Bazzana</p> <p><b>Collegio:</b> Bergamo</p> <p><b>Motivazione della Giuria:</b> Evidenzia il lungo percorso che deve essere seguito per far si che ovunque si affermino le discipline finalizzate a rendere sicuro l'ambiente di lavoro.</p>

## APPROFONDIMENTO

### Restaurare un immobile detraendo il 36% dalle tasse

L'ultima finanziaria (Legge 296/2006, commi 387/388) ha prorogato per tutto il 2007 il cosiddetto "bonus ristrutturazioni", ovvero la possibilita' di detrarre dalle imposte sui redditi una parte delle spese sostenute durante l'anno per la ristrutturazione della casa.

Le condizioni prorogate sono quelle in vigore dal 1/10/06 fissate dalla legge Bersani (248/2006) che ha portato la quota detrabile al 36% -precedentemente era del 41%- e reintrodotta l'iva ridotta al 10% sulle spese di ristrutturazione.

Il tetto massimo di spesa consentito per calcolare l'agevolazione e' di 48.000 euro all'anno per ogni edificio in modo autonomo. Dal 1/10/06 il limite si riferisce solo all'edificio e non piu' anche alla persona fisica, quindi se vi sono piu' soggetti aventi diritto esso dev'essere diviso tra questi. Condizione importante per poter godere dei benefici e' che nelle fatture venga distinto ed evidenziato il costo della manodopera rispetto agli altri.

### RIEPILOGO PRINCIPI GENERALI DEL "BONUS RISTRUTTURAZIONI":

Le detrazioni si possono effettuare per i lavori effettuati in case di abitazione e nelle parti comuni degli edifici residenziali nel corso dell'anno. Questo per ogni singolo immobile sul quale si siano effettuati lavori di manutenzione o di ristrutturazione. Attenzione, perche' nel caso in cui abitazione e pertinenza siano due unita' distinte, allora il limite massimo (48.000 euro) puo' essere raggiunto per ognuna delle due unita'. Nel caso invece in cui sia l'abitazione sia la pertinenza siano un'unica entita', allora il tetto massimo comprende

i lavori effettuati in entrambi. Naturalmente, se all'inizio dei lavori l'unita' immobiliare e' una sola ed alla fine dei lavori fossero diventate due, fa fede il numero originario. Ogni anno, per dieci (cinque o tre, a seconda dei casi) anni, il contribuente detraffa' la quota di spesa relativa, nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione. Cio' significa che se la spesa annua detraibile risulta superiore all'Irpef che deve essere pagata, la detrazione sara' solo pari all'Irpef ed il resto della cifra andra' perso, non essendo recuperabile l'anno successivo (ne' tantomeno rimborsato!).

### Chi ne usufruisce

Possono usufruire della detrazione tutti gli individui soggetti all'Irpef e non riguardano solamente i PROPRIETARI, ma anche tutti gli altri che siano titolari di diritti reali sugli immobili, e che ne sostengono le spese. Ecco le varie categorie legittimate alle detrazioni:

- il proprietario od il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto di usufrutto;
- il titolare di un diritto di uso;
- il titolare di un diritto di abitazione o superficie;
- il locatario;
- il comodatario;
- il familiare convivente del possessore o del detentore dell'immobile (se i bonifici e le fatture sono a lui intestati);
- i soci di una cooperativa, sia essa divisa, indivisa o semplice; - gli imprenditori individuali, eccetto che per gli immobili strumentali o la merce;
- l'acquirente che, nel caso di compromesso in fase di vendita, sia gia' immesso nel possesso ed esegua per se' i lavori (e' necessario che il compromesso sia gia' stato registrato e che l'acquirente indichi gli estremi di tale registrazione nell'apposito modulo di inizio lavori).

Si puo' effettuare detrazione anche nel caso in cui i lavori siano effettuati di persona e quindi siano da detrarre solamente le spese di acquisto dei materiali

### **Elenco dei lavori per i quali e' previsto in bonus fiscale**

- le spese sostenute per eseguire interventi di manutenzione ordinaria (\*) nelle parti comuni di edifici residenziali, da dividere tra i condomini secondo le quote condominiali (non sono ammessi a determinare agevolazioni gli stessi interventi che, invece di essere effettuati su parti comuni, venissero invece attuati sulle proprieta' private -appartamenti o villette, cantine, soffitte, garage);
- gli interventi di manutenzione straordinaria(\*) realizzati su immobili di qualsiasi categoria (anche rurale);
- le opere di restauro e risanamento conservativo;
- i lavori di ristrutturazione edilizia sia per gli appartamenti singoli che per gli impianti condominiali.

(\*) Definizione ai sensi del "testo unico dell'edilizia" (d.p.r.380/01), art.3 comma 1 (lettere "a" e "b"):

- interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture

degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

- interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

#### Esempi di Opere di manutenzione ordinaria

Finiture di edifici: riparazione, risanamento, sostituzione;

Opere necessarie a mantenere in efficienza, o ad ottimizzarne il funzionamento per gli impianti tecnologici esistenti;

Il rifacimento dell'impianto elettrico ed idrico-sanitario;

L'impermeabilizzazione di tetti od altre superfici esposte;

La tinteggiatura di pareti, infissi, interni ed esterni, la verniciatura di portoni, la sostituzione di pavimenti.

Il rifacimento di intonaco;

La rimozione di maioliche;

La costruzione di un sopbalco senza aumento di volume e superficie;

Il restauro di una veranda;

La realizzazione di una piscina;

Il restauro di cassette della posta;

L'abbattimento di barriere architettoniche.

#### - Opere di manutenzione straordinaria

I lavori necessari a rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici;

La realizzazione di impianti tecnologici od igienico-sanitari od il loro miglioramento (che non modifichino la volumetria dell'immobile né l'uso della struttura);

L'installazione o riparazione di ascensori e dei relativi macchinari;

L'installazione di scale di sicurezza;

La realizzazione di scale interne;

Il ripristino e la sostituzione del tetto e della copertura;

Gli interventi finalizzati al risparmio energetico;

La sostituzione di tramezzi esterni senza l'alterazione della tipologia dell'immobile;

La sostituzione di infissi e serramenti o persiane con serrande od altro;

Recinzioni della proprieta';

Sostituzione del tavolato del tetto;

Rifacimento o riparazione delle colonne di scarico delle acque pluviali;

Installazione di macchinari che abbiano la caratteristica di migliorare sicurezza, funzionamento ed utilizzo degli impianti.

Restauro e risanamento conservativo

Tutti quegli interventi tesi ad assicurare la funzionalita' dell'immobile rispettandone gli elementi strutturali e di destinazione (consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi); Interventi di eliminazione e prevenzione di situazioni di degrado;

L'apertura di luci o finestre per motivi di aerazione;

L'adeguamento di altezze nei solai, nel rispetto delle volumetrie esistenti;

Inserimento di elementi accessori ed impianti necessari all'uso; Eliminazione di elementi estranei all'edificio;

Controsoffittatura;

Demolizione di talune strutture interne;

Realizzazione di montacarichi;

Rifacimento di pareti perimetrali;

Rinnovamento totale del tetto.

Ristrutturazione edilizia

Trasformazione di fabbricati che portino ad ottenere una struttura diversa dalla precedente;

Demolizione e ricostruzione dell'immobile;

Realizzazione di una mansarda o di un balcone;

Trasformazione di balcone in veranda;

Trasformazione di soffitta in mansarda od in vano abitabile;

Modifica di mansarda mediante sopraelevazione del tetto;

Modifica di facciata;

Mutamento di altezza dell'edificio per realizzare locali abitabili; Aperture di nuove porte o finestre;

Costruzione di servizi igienici ampliando superfici e volumi;

Demolizione e ripristino di muri perimetrali;

Rilevante modifica dei prospetti;

Copertura con coppi del terrazzo.

- Interventi ammessi al beneficio della detrazione ex art.31, legge 5/8/78 n.457:

Realizzazione di posti auto - autorimesse;

Eliminazione di barriere architettoniche (sia per le parti comuni che per le singole unita');

Opere tese al risparmio energetico;

Opere finalizzate alla cablatura degli edifici;

Opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;

Adozione di misure di sicurezza statica ed antisismica.

Le spese che, OLTRE a quelle per l'esecuzione dei lavori, possono essere detratte sono:

- progettazione;

- prestazioni professionali;

- messa in regola degli edifici (ex L.46/90 sugli impianti elettrici);

- adeguamento degli impianti a metano (ex. L.1083/71);

- sopralluoghi e perizie;

- oneri di urbanizzazione;

- relazione di conformita' dei lavori alle leggi vigenti;

- acquisto dei materiali;

- l'IVA , i diritti per le concessioni/autorizzazioni/denunce di inizio attivita', le imposte di bollo;

- altri oneri eventuali collegati alla realizzazione dei lavori o degli impianti.

Non sono invece detraibili:

- gli interessi passivi derivanti da mutui (stipulati per effettuare i lavori di restauro);

- interessi bancari su scoperti od altro;
- trasloco dei mobili, spostati per permettere l'esecuzione dei lavori;

### **Cosa fare per usufruire della detrazione**

Invio comunicazione inizio lavori e documentazione al Centro di Servizio Occorre inviare (per raccomandata a/r) o presentare la comunicazione di inizio lavori, prima (o contestualmente) dell'inizio degli stessi, all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto 21 - 65100 Pescara (indirizzo unico per tutta Italia).

Vanno allegati:

- copia della concessione/autorizzazione/Dia (ove previsto); - dati catastali o fotocopia di domanda accatastamento;
- fotocopia ricevute pagamenti ICI a decorrere dal 1997, se dovuta e se a richiedere le agevolazioni e' il proprietario od altro titolare di diritto di proprieta' (non pero' negli altri casi e neppure nel caso di lavori condominiali).;
- fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale per la ripartizione delle spese in caso di lavori in conodomini (nel caso di susseguenti aumenti dell'importo preventivato, occorre inviare una nuova tabella con ripartizione delle spese);
- nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetto non titolare di diritto di proprieta', come un locatore od un comodatario: dichiarazione di consenso del proprietario.

E' possibile inoltre produrre una dichiarazione notoria sostitutiva ex art.4, L.15/68, che attesti il possesso di suddetta documentazione e la disponibilita' a mostrarla a richiesta, senza dover cosi' inviare per raccomandata tutti i summenzionati documenti.

Comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale quando previsto Nei casi in cui sia richiesta una comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale (come si desume dalle relative leggi sulle norme di sicurezza nei cantieri) occorre inviarla, anch'essa tramite raccomandata a/r, indicando:

- generalita' del committente i lavori;
- ubicazione del luogo in cui essi avvengono;
- natura dell'intervento;
- informativa contenente i dati relativi all'impresa esecutrice delle opere;
- dichiarazione di responsabilita' della ditta ed assunzione della stessa del rispetto agli obblighi in materia di sicurezza e contribuzione; -data d'inizio dei lavori.

### **Pagamenti tramite bonifico**

Le spese detraibili devono venire pagate tramite bonifico bancario (indicando la causale del versamento), indicando anche il codice fiscale di chi effettua i pagamenti (indicandoli tutti se sono piu' persone a sostenere le spese ed a dover beneficiare delle agevolazioni), nonche' la partita IVA (od il codice) della ditta

che riceve il pagamento. Nel caso di opere realizzate nei condomini, e' necessario indicare, come committente, sia il codice del condominio che quello dell'amministratore e, in mancanza, del condomino che provvede al pagamento. Le banche presso le quali vengono effettuati i bonifici bancari devono comunicare al fisco, entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli elenchi delle transazioni relative effettuate.

Nel caso in cui ci siano variazioni in corso d'opera come un intervenuto accatastamento del fabbricato rurale, modifiche sulla tabella millesimale oppure se i lavori superassero i 51.645,99 euro, ne andra' data comunicazione al Centro di Servizio.

### **Frazionamento del beneficio per piu' anni**

Il bonus dev'essere ripartito, come regola generale, in dieci rate annuali dello stesso importo. Se il contribuente ha o supera i 75 anni e' resa possibile la detrazione in cinque anni, se ha o supera gli 80 le rate possono essere tre. In ambedue i casi, comunque, deve trattarsi di titolari di un diritto reale sugli immobili oggetto dell'intervento edilizio (non possono pertanto ridurre le rate gli inquilini o i comodatari). La scelta per la ripartizione della detrazione deve essere effettuata irrevocabilmente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta in cui la spesa viene sostenuta. Se le spese vengono sostenute in piu' anni, la scelta operata nella prima dichiarazione non e' vincolante anche per l'anno successivo.

### **Al termine dei lavori**

Occorre trasmettere, per opere complessive superiori ai 51.645,99 euro, una dichiarazione di esecuzione dei lavori al Centro Operativo di Pescara. Essa dovra' essere inviata, per raccomandata a/r, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno in cui sono stati terminati i lavori. Questa dichiarazione deve essere sottoscritta da un professionista (ingegnere, architetto o geometra) oppure da un tecnico abilitato. Nel caso in cui gli interventi abbiano riguardato parti comuni condominiali il contribuente, al posto di tutta la documentazione suddetta, puo' inviare una certificazione rilasciata dall'amministratore di condominio in cui lo stesso attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ed indichi la somma di cui il contribuente puo' tener conto ai fini della detrazione. Occorre anche conservare - per almeno i cinque anni successivi alla dichiarazione- le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese eseguite, nonche' le ricevute dei bonifici bancari. (La documentazione deve essere esibita a richiesta degli uffici finanziari). Ricordarsi di indicare l'opzione prescelta nella dichiarazione dei redditi.

### **Motivi di decadenza**

Non puo' essere ammessa la detrazione nei seguenti casi (con conseguente perdita del diritto e recupero dell'importo detratto da parte degli uffici finanziari):

- comunicazioni di inizio lavori non preventivamente inviata al Centro di Servizio;
- comunicazione priva dei dati catastali dell'immobile;
- mancanza di allegati relativi alle abilitazioni amministrative richieste dalla legge;
- mancanza di fotocopia della domanda di accatastamento (in assenza di dati catastali) -mancanza delle fotocopie dei versamenti ICI;
- non e' allegata la delibera assembleare e la tabella millesimale per le opere su parti comuni;
- non e' allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori;

- mancata comunicazione alle Aziende Sanitarie Locali quando obbligatoria;
- mancata esibizione delle fatture o ricevute relative alle spese, ovvero del bonifico bancario;
- intestazione di fatture o del bonifico a persona diversa dalla richiedente il beneficio;
- pagamento non eseguito tramite bonifico bancario o postale;
- opere difformi da quelle comunicate al Centro di Servizio, oppure non conformi alle norme urbanistiche od edilizie comunali;
- violazione delle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle contributive (eccetto che nel caso in cui il proprietario sia in possesso di dichiarazione di osservanza da parte della ditta ai sensi dell'art. 4, L.15/68, mostrando così la propria buona fede);
- mancato invio -quanto previsto- della comunicazione di esecuzione dei lavori al Centro di Servizio.

### **Cosa succede se varia il possesso in corso d'opera**

Vediamo i vari casi in cui, prima che i cinque o dieci anni in cui si deve dilazionare della detrazione siano passati, avvengano dei passaggi di proprietà: nel caso di vendita il diritto alle detrazioni viene acquisito dal nuovo proprietario; nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione spetta agli eredi; nel caso di trasferimento dell'inquilino -o del comodatario- il diritto alla detrazione rimane eccezionalmente a colui che ha effettuato i lavori, anche se non abita più nell'immobile in questione; nel caso di donazione la detrazione spetta al donatario.

### **LINK UTILE**

Puo' risultare molto utile la consultazione delle informazioni presenti sul sito dell'agenzia delle entrate:

<http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi>.

E' probabile che a breve vi sarà pubblicata una guida fiscale sulle agevolazioni, che al momento opportuno non mancheremo di segnalare in questa scheda.

**Novità importante:** La Finanziaria 2007 non ha prorogato (nonostante nella prima stesura del disegno di legge il rinnovo fosse previsto) il bonus fiscale in caso di acquisto di un edificio ristrutturato o in corso di ristrutturazione. Questa agevolazione, che era del 41% (diventata il 36% il 1/10/06) calcolato sul 25% del prezzo dell'immobile, è quindi cessata al 31/12/2006. Ricordiamo che i requisiti per beneficiarne erano la fine dei lavori entro il 2006 con vendita o assegnazione entro il 30/6/2007 (fa fede l'atto di rogito). Maggiori informazioni si trovano sul sito dell'Agenzia delle entrate, in una pratica guida fiscale.

di Barbara Vallini e Rita Sabelli

Fonte: <http://www.aduc.it>